

[●] 2020

Geofor S.p.A.

e

[●]

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DELLA DURATA TRIENNALE CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
CIG Z852D102B2
(parte integrante e inscindibile della lettera di invito)**

Indice

Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	3
Articolo 2 (Principi generali)	4
Articolo 3 (Oggetto)	4
Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e consegna della fornitura).....	5
Articolo 5 (Controlli in accettazione e collaudo della fornitura).....	6
Articolo 6 (Sostituzione articoli)	7
Articolo 7 (Garanzia tecnica della fornitura).....	7
Articolo 8 (Modalità d'esecuzione della fornitura e oneri dell'Appaltatore).....	8
Articolo 9 (Garanzia definitiva)	9
Articolo 10 (Corrispettivi, pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)	10
<u>!Fine imprevista della formula</u>	
Articolo 12 (Penali).....	12
Articolo 13 (Responsabilità).....	12
Articolo 14 (Subappalto)	13
Articolo 15 (Cessione del contratto e cessione del credito).....	14
Articolo 16 (Risoluzione del contratto e recesso)	14
Articolo 17 (Controversie e foro competente).....	15
Articolo 18 (Domicilio contrattuale).....	16
Articolo 19 (Spese)	17
Articolo 20 (Norme finali).....	17

Il presente Accordo quadro (l'“**Accordo**”) è stipulato in data [●]

Tra

Geofor S.p.A. società con socio unico Retiambiente S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI) - Viale America, 105, capitale sociale [●], codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] 0115330509, in persona di [●], che interviene in forza di [●] (la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], capitale sociale [●], codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●] [●], in persona di [●], che interviene in forza di [●] (l'“**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1** Ad esito delle operazioni di gara della procedura [●] ex art. [●] del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento della fornitura di **articoli industriali** in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella economicamente più economica (MINORE PREZZO). È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2** I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all'art. [●] del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;
- 1.3** L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di

quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.4 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.5 Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara

Allegato 2) DUVRI

Allegato 3) (eventuale) Disciplinare di carico e scarico specifico;

Allegato 4) [●]

Articolo 2 (Principi generali)

2.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali dovranno essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nell'Accordo quadro.

2.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico dei documenti allegati al Contratto, dei Documenti di Gara, e di tutta la normativa di settore relativa all'oggetto della fornitura;

b) che lo standard di diligenza in base al quale dovrà dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale sarà valutato ogni suo comportamento, è la diligenza propria di un *general contractor* che assume l'onere della consegna della fornitura e pertanto, si dichiara particolarmente esperto nell'esecuzione di tale tipologia di appalto.

2.3 In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti da Geofor, secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità.

2.4 Ove non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, Geofor stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicate ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'Appaltatore, che questi potrà fare valere nell'opportuna sede giudiziale.

Articolo 3 (Oggetto)

3.1 L'Accordo Quadro ha per oggetto la fornitura di componenti nuovi di fabbrica come meglio definiti nei punti che seguono

<u>NR. LOTTO</u>	<u>OGGETTO</u>
Sezione 1	Supporti, con tenuta stagna fissabili con grani o bussola di trazione, auto allineanti in tutte le esecuzioni . Cuscinetti a sfere, a rulli e assiali in misure decimali e in pollici per ogni campo d'impiego .
Sezione 2	Cinghie trapezoidali, normali e ad alte prestazioni, in tutte le sezioni, cinghie piane, cinghie dentate
Sezione 3	Pulegge a gola di tutte le sezioni in ghisa e in alluminio, pulegge passo metrico "T" e "CT" per cinghie dentate. Pulegge scanalate per cinghie POLY-V e pulegge regolabili Calettatori di bloccaggio per attrito. Limitatori di coppia serie LS
Sezione 4	Catena a rulli semplici e multiple Catene P 125 Li con alette tutti i passi, Catene a tapparelle in acciaio Catene a cerniera a perni forati e sporgenti, maglie di giunzione Catene a disegno Guida catena e tenditore
Sezione . 5	Corone per catene da trasportatori in acciaio, inox, ghisa, per catene semplici, doppie e triple. Pignoni per bussole
Sezione . 6	ROSSI, BONFIGLIOLI riduttori a vite, coassiali , ad assi paralleli e ortogonali

Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e consegna della fornitura)

4.1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura di materiali da ferramenta per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro o dalla data di esecuzione anticipata della fornitura, se richiesta dal Responsabile del procedimento, o al raggiungimento della spesa massima consentita (€39.9000,00) , se tale importo è raggiunto prima dei 36 mesi.

4.2 Le Parti danno atto che la fornitura potrà interrompersi, allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa, o il soggetto all'epoca competente affidi il servizio di gestione integrata dei rifiuti di Ambito prevedendo il subentro di questo a Gefor S.p.A. in corso di durata del presente appalto;
- b) per qualsivoglia motivo, compresi interventi normativi o provvedimenti delle amministrazioni competenti, Gefor S.p.A. non sia più gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
- c) per qualsivoglia motivo, comprese decisioni assunte dagli Enti affidanti o decisioni di regolazioni dei flussi di rifiuti assunti dagli Enti Regolatori (a titolo esemplificativo e non esaustivo ATO Toscana Costa, Regione, Provincia) od interventi normativi, si decidano modifiche nei servizi indipendentemente dalla volontà di Gefor S.p.A. che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto.

Si specifica sin d'ora che in tali rappresentate ipotesi il rapporto si intenderà automaticamente risolto, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dell'Appaltatore, ad eccezione dell'importo dovuto per le forniture effettivamente consegnate.

4.3 I componenti dovranno essere consegnati esclusivamente a mezzo di ordini emessi dall'Appaltante e trasmessi all'Appaltatore a mezzo di fax, mail o altri strumenti informatici.

Le consegne dovranno essere effettuate in porto franco presso il magazzino della Geofor situato a Pontedera in Viale America n. 105.

Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un regolare documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati la descrizione e la quantità del materiale, i riferimenti ai listini prezzi delle Case ed il ribasso applicato.

La consegna dei componenti deve avvenire nel termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dall'ordine.

4.4 La consegna della merce deve avvenire obbligatoriamente solo nei giorni lavorativi e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle 14,00 alle 16,00.

Per consegna si intende l'operazione di consegna della fornitura presso l'area sopra indicata. La successiva movimentazione e scarico della merce a terra avverrà a cura di Geofor con propri mezzi e personale.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al trasporto, imballaggio e di ogni onere connesso alla fornitura.

4.6 Qualora la consegna della fornitura non sia effettuata direttamente dall'Appaltatore, alla Committente deve essere trasmesso tramite fax il DUVRI con i dati del/i soggetto/i terzo/i debitamente sottoscritto.

4.7 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura oggetto di appalto è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale pertanto la fornitura medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 5 (Controlli in accettazione e collaudo della fornitura)

5.1 La fornitura deve essere consegnata secondo le modalità di cui all'art. precedente ed in perfetta conformità alle specifiche tecniche previste nel presente Contratto all'art.3.

5.2. Al momento della consegna della fornitura, sarà effettuato da parte degli addetti (incaricati dal Responsabile del Procedimento) un primo controllo, cosiddetto "CONTROLLO IN ACCETTAZIONE", sulla regolarità della consegna: gli addetti controlleranno che:

- i colli siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- che la merce corrisponda a quanto ordinato;
- i componenti siano nuovi di fabbrica, integri e non presentino già ad un mero esame sommario difetti/difformità/imperfezioni evidenti e tali da renderli inadatti all'uso al quale sono destinati;
- la consegna sia avvenuta secondo le modalità indicate agli artt. 3 e 4 del presente Contratto.

Nel caso di immediato e palese errore, non integrità del carico, deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto ed altre ragioni di irricevibilità della merce, Geofor si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e la merce non sarà scaricata e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna. In questo caso Geofor applica le penalità previste nel successivo art. 12 per i giorni di ritardata consegna.

5.3 Nel caso in cui gli addetti riscontrino la regolarità delle modalità di consegna come sopra indicato, la firma dell'addetto a ciò preposto non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata successivamente: nei 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e successivi alla consegna, Geofor si riserva infatti la facoltà di eseguire un secondo e più approfondito esame (cd. COLLAUDO) della merce fornita eseguendo, come indicato al successivo art. 5.6, tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare che le caratteristiche

tecniche, estetiche, qualitative e funzionali siano corrispondenti alle Caratteristiche Tecniche indicate all'art. 3 del presente Contratto.

5.4.In assenza di contestazioni scritte da parte di Geofor circa le verifiche di cui ai precedenti commi (cd. COLLAUDO POSITIVO), decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il collaudo, la fornitura stessa si intende accettata da Geofor, senza necessità di alcuna formalità.

5.5 In caso di esito negativo del collaudo (cd. COLLAUDO NEGATIVO) in quanto, a giudizio degli addetti incaricati o a seguito di eventuali prove o test effettuati, la merce non dovesse risultare rispondente alle caratteristiche e qualità richieste nel Contratto, Geofor ne dà comunicazione scritta via fax e l'Appaltatore si obbliga a ritirare la fornitura ed a sostituirla con altra conforme a quanto richiesto entro 15 giorni dalla comunicazione scritta di collaudo negativo.

In questo caso Geofor, nelle more della sostituzione della merce, si riserva la possibilità di applicare le penalità previste nel successivo art. 12.

Decorsi inutilmente i 15 (quindici) giorni senza che l'Appaltatore abbia provveduto alla sostituzione della merce, Geofor si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16. Si riserva altresì, in ogni caso, di applicare le penalità previste nel successivo art. 12.

5.6 La Committente si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento tutte le prove, misure, rilievi e controlli (chimici, meccanici, tecnologici ed altro) che riterrà opportuni -tramite l'invio di campioni a laboratori esterni debitamente certificati ed autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore- sulla corrispondenza dei componenti forniti a quanto ordinato, verificando le caratteristiche tecniche e la funzionalità, anche meccanica, dei campioni, della qualità dell'esecuzione, e più in generale della merce secondo quanto previsto dalle norme citate nel presente Contratto .

Le relative spese sono a carico della Committente salvo esito negativo, nel qual caso resteranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese sostenute per le prove aventi esito negativo e le altre eventualmente ad esse connesse.

Articolo 6 (Sostituzione articoli)

6.1 Poiché talvolta le problematiche di qualità della merce possono essere riscontrate soltanto durante il suo uso, in caso di segnalazioni di difetti che rendono il componente inutilizzabile per il fine precostituito, l'Appaltatore si obbliga a ritirare ed a sostituire a proprie spese, le merci che Geofor riconsegna per i motivi anzidetti. A garanzia di tale obbligo, Geofor si riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino all'adempimento da parte dell'Appaltatore della sostituzione del materiale inidoneo all'uso. Si riserva altresì in ogni caso di applicare le penali di cui al successivo art.12.

Articolo 7 (Garanzia tecnica della fornitura)

7.1 La garanzia su ogni componente fornito ha validità non inferiore a 12(dodici) mesi decorrenti dalla data di effettiva consegna.

Nel periodo di garanzia il fornitore si deve impegnare a sostituire il prodotto fornito che presenti malfunzionamenti, difetti o rotture dovute a progettazione, costruzione o qualità scadente del materiale, entro un tempo massimo di tre giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 8 (Modalità d'esecuzione della fornitura e oneri dell'Appaltatore)

8.1 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, tutte le prestazioni oggetto dell'appalto nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo Quadro; a tal fine l'Appaltatore deve disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, il personale, i mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni in parola, nel pieno rispetto della vigente normativa applicabile.

8.2 L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente in fase di aggiudicazione definitiva, il listino ed i cataloghi in vigore, preferibilmente in formato elettronico ed on-line aggiornati.

Ogni variazione di listino e/o catalogo dovrà essere prontamente comunicata alla stazione appaltante, in caso contrario verrà utilizzato il listino in possesso di Geofor S.p.A. al momento dell'ordine e l'Appaltatore non potrà richiedere alcuna integrazione.

Gli sconti praticati saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Eventuali oneri per l'ottenimento dell'accesso ai cataloghi e listini on line sono a completo carico dell'Appaltatore.

8.3 Deve inoltre garantire la qualità della merce oggetto della fornitura e sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti che risultassero eventualmente difettosi. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore. In caso di violazione di tale obbligo, si applicano gli articoli 12 e 16 del presente Contratto.

8.4 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008, cui si rimanda) e ad assolvere tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. L'Appaltatore riconosce altresì di sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme di prevenzione degli infortuni e la predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

8.5 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione. L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore del Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

8.6 Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di GEOFOR e di indennizzo da parte della stessa.

8.7 In adempimento all'art. 26 D.Lgs 81/2008, Geofor allega al presente Contratto il DUVRI al fine di:

- a) informare l'azienda fornitrice sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sarà chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Geofor, nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
- b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
- c) eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento della fornitura prevista.

8.8 E' onere dell'Appaltatore visionare tale documento e, prima dell'inizio della fornitura, fornire a Geofor, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) o estratto del DVR. In seguito alla consegna della documentazione predetta, se ne occorrono i presupposti, sarà redatto e condiviso un unico Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali definitivo (DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare i rischi dovuti alle interferenze. La ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere per presa visione, condivisione ed accettazione tale documento e dovrà applicare le misure di prevenzione protezione e coordinamento in esso previste. Tale documento sarà allegato al contratto d'appalto.

Ogni generica ulteriore variazione o modifica delle modalità operative indicate nel DUVRI dovrà essere tempestivamente comunicata a Geofor e darà luogo ad un aggiornamento del DUVRI.

8.9 L'appaltatore si assume altresì l'onere, a proprie spese ed a propria piena responsabilità, di:

- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
- b) controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatore ha definito in materia;
- d) disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stessa per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- e) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- f) informare immediatamente la stazione Committente in caso di infortunio o di incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

8.10 Per ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore (e, in generale, tutti i soggetti partecipanti alla presente gara d'appalto) può rivolgersi agli uffici territorialmente competenti dell'INPS, INAIL e AUSL.

Articolo 9 (Garanzia definitiva)

9.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita

l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

9.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

9.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

(SOLO IN CASO DI FORNITURA quali macchinari, veicoli, attrezzature etc): La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque fino a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna del bene.

9.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

9.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 10 (Corrispettivi, pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

10.1 I corrispettivi per le forniture oggetto del presente accordo Quadro sono determinati applicando lo sconto offerto in sede di gara al listino ufficiale della Casa costruttrice in corso di validità al momento dell'emissione dell'ordine.

Variazioni di prezzo (prezzo di listino o classe di sconto dell'articolo) nel periodo di consegna del materiale non saranno accettate. Il prezzo di ordine deve essere anche il prezzo di fatturazione.

La revisione degli sconti offerti in sede di gara, ed aggiudicati, è espressamente esclusa.

L'offerente è edotto che gli sconti offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro.

10.2 L'Appaltatore emette fattura mensile posticipata per l'importo delle forniture effettuate durante il mese di riferimento

10.3 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario sul conto corrente di cui al successivo punto 4.

Le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno essere intestate e inviate alla Committente al seguente indirizzo di posta elettronica: fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it.

10.4 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore, il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del presente contratto pertanto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

a) comunica a Geofor S.p.A che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari è il seguente:

nonché che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso è il seguente:

b) si obbliga a comunicare a Geofor –Ufficio Amministrazione e Finanza- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla precedente lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

c) si obbliga ad inserire in eventuali contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla citata. Legge 136/2010;

d) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 11 (Clausola codice etico)

11.1 L' Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

11.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 12 (Penali)

12.1 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo Quadro, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) in caso di ritardo di consegna della fornitura nei termini di cui all'art. 4.3 o nell'ipotesi di cui all'art. 5.3 del presente Accordo Quadro, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari all' 1‰ (uno per mille) del valore della fornitura oggetto di consegna per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni solari lavorativi e consecutivi senza che l'Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16 e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 110 D.Lgs 50/06, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;

b) in caso di ritardo nel ritiro e/o restituzione della fornitura di cui al precedente art.5.5 (collaudo negativo) del presente Accordo Quadro, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari all' 1‰ (uno per mille) del valore della fornitura oggetto di consegna, per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nel medesimo articolo. Decorsi inutilmente 15 giorni dal termine in cui l'Appaltatore doveva provvedere alla restituzione della fornitura; Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16.

c) nel caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, Geofor si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale la cui entità sia compresa tra il 5% ed il 30% valore dell'intera fornitura inidonea/imperfetta. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva -in pieno diritto e senza formalità- l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;

12.2. Le penali saranno notificate al fornitore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.

E' facoltà di Geofor detrarre l'importo della penale dal compenso della fattura in pagamento o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

12.3 GEOFOR non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

12.4 L'applicazione delle penali come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell'Appaltatore nei confronti dell'Committente per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze; né pregiudica il diritto dell'Committente di dichiarare la risoluzione del contratto.

Articolo 13 (Responsabilità)

13.1 L'Appaltatore è responsabile di qualsivoglia danno provocato a cose o persone in corso di esecuzione della fornitura, da qualunque causa determinato. Si obbliga pertanto a sollevare Geofor da qualunque protesta, azione o molestia possa derivare a terzi, con esclusione di Geofor dal

giudizio e con rivalsa di tutte le eventuali spese conseguenti all'instaurazione della lite. Geofor si impegna ad informare l'Appaltatore non appena appreso che la violazione delle norme o la chiamata in causa della sua responsabilità derivi dalla difettosità, non conformità, non affidabilità o irregolarità della fornitura.

13.2 L'Appaltatore si assume ogni onere e responsabilità derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alla fornitura. Garantisce altresì che la fornitura non è prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e garantisce alla Committente la libertà e liceità dell'uso di detta fornitura e l'assenza di vincoli imposti dal Paese di origine; conseguentemente l'appaltatore risponde nei confronti di Geofor di tutti i danni che quest'ultima dovesse sopportare per contestazioni avanzate da terzi circa l'eventuale violazione di brevetti o licenze di privativa o diritti di protezione industriale sulla fornitura.

13.3 L'Appaltatore si assume infine l'obbligo di garantire il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Articolo 14 (Subappalto)

14.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e nei modi prescritti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2006 a cui le Parti rinviano integralmente.

14.2 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

14.2 L'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

Ai sensi dell'art. 105 comma 13 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 10, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);

b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore .

c) L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

- ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dalla Lettera di Invito in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs 50/16;
- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- ✓ copia autentica del contratto;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 15 (Cessione del contratto e cessione del credito)

15.1 E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere parzialmente o totalmente il contratto a terzi.

15.2 La cessione del credito avviene nei termini di legge. In caso di cessione del credito è obbligo sia del cedente che del cessionario assumere tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione di quanto previsto nel presente articolo comporterà la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 16 (Risoluzione del contratto e recesso)

16.1 La risoluzione contrattuale potrà essere dichiarata da Geofor senza necessità di una diffida ai sensi dell'articolo 1454 c.c. né di altre formalità, nei seguenti casi:

a) cessazione dell'azienda, cessazione di attività, fallimento o concordato preventivo o altre procedure concorsuali, moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Appaltatore;

- b) di frode dell'Appaltatore (compresa, tra l'altro, la sottoscrizione falsa di una ricevuta di consegna del materiale in parola);
- c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. 15 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal contratto;
- d) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- e) violazione delle norme in materia di sicurezza;
- f) quando, ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. a), il ritardo nella consegna dell'intero quantitativo di fornitura sia pari o superiore a 15 (quindici) giorni;
- d) quando, ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. b), il ritardo nella restituzione della fornitura sia pari o superiore a 15 (quindici) giorni;
- e) quando, ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. c), la fornitura presenti vizi e/o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nel Contratto gravi e di non scarsa importanza o comunque tali da incidere sul rapporto fiduciario tra Committente ed Appaltatore;
- f) l'Appaltatore non intenda sottostare alle penali previste dall'articolo 12 del presente Contratto;
- g) grave inadempienza contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- h) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 con facoltà per Geofor di esercitare l'azione di risoluzione del contratto;
- i) in tutti gli altri casi specifici previsti nel presente Contratto.

16.2 A seguito della risoluzione del contratto, Geofor provvederà all'affidamento dell'appalto ad altro operatore economico addebitando all'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta, impregiudicate ulteriori azioni e/o determinazioni risarcitorie per eventuali altri ed ulteriori danni, compresi eventuali danni anche di immagine.

16.3 Geofor si riserva la facoltà di cui all'art. 110 D.lgs 50/2016 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria fino al quinto migliore offerente escluso l'originario Appaltatore.

16.4 Come anticipato da Geofor nel Bando di gara, il contratto può risolversi, allorché la Comunità di Ambito ATO Toscana Costa - ovvero il soggetto all'epoca competente - procederà all'individuazione del Gestore Unico dei servizi integrati di Ambito. Pertanto, si specifica sin d'ora che la fornitura è soggetta a tale condizione da intendersi a tutti gli effetti quale clausola risolutiva espressa ed il rapporto si intenderà risolto, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte del concorrente

Articolo 17 (Controversie e foro competente)

17.1 Le eventuali contestazioni dovessero sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non legittimano l'Appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione delle prestazioni né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite da GEOFOR. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale che potrà dar luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 16 del presente Contratto.

17.2 Qualora divergenze o contestazioni relative alla interpretazione o alla applicazione delle clausole che disciplinano la fornitura non dovessero risolversi n via amministrativa, saranno risolte

tramite azioni legali davanti alle competenti autorità giudiziarie, essendo esclusa in ogni caso l'attivazione di un Collegio Arbitrale.

17.3 La competenza giudiziaria è riservata in ogni caso al Foro di Pisa.

Articolo 18 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

18.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

18.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

18.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

18.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 19 (Domicilio contrattuale)

19.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, le Parti eleggono il seguente domicilio:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a.	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC:	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o tramite PEC agli indirizzi/riferimenti sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intenderà validamente inoltrata se effettuata agli indirizzi di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice Civile.

19.2 Eventuali variazioni dei dati inerenti al Committente o l'Appaltatore devono essere tempestivamente comunicati via fax alla controparte ad ogni senso ed effetto di legge.

Articolo 20 (Spese)

20.1 Oltre alle spese inerenti alla procedura di gara, eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 21 (Norme finali)

21.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del Codice, del Regolamento, del Nuovo Regolamento e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Geofor S.p.A.

[•]

Nome
carica

[•]
[•]

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli artt. 4 (durata del contratto e consegna della fornitura), 8 (modalità di esecuzione della fornitura e oneri dell'appaltatore), 12 (penali), 13 (responsabilità), 15 (cessione del contratto e del credito), 16 (risoluzione del contratto e recesso), 17 (controversie e foro competente).

L'Appaltatore
